

**CODICE**  
DI  
**PROCEDURA PENALE**  
PER  
**LA REPUBBLICA DI S. MARINO**



**IN PISA**  
DALLA TIPOGRAFIA MARIOTTI E CC.

—  
1878

NOI CAPITANI REGGENTI  
DELLA  
SERENISSIMA REPUBBLICA DI S. MARINO

---

In virtù della facoltà che ci è stata conferita dal Consiglio Principe della Repubblica con suo Sovrano decreto emesso nella Tornata del 17 Dicembre prossimo passato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

1. Il Codice di Procedura Penale, annesso al presente Nostro Decreto, acquisterà forza di Legge obbligatoria dal giorno Primo di Aprile 1878, fattane la legale pubblicazione:

2. La pubblicazione verrà eseguita mediante deposito di un esemplare in stampa per lo spazio di un mese:

1. Nella Segreteria dell' Interno ;
2. Nella Segreteria Economica di Stato;
3. Nell' Ufficio del Censo e delle Ipo-  
teche;
4. Nella residenza di ciascun Capitano  
dei Castelli;
5. Nella Cancelleria del Tribunale Com-  
missariale.

3. Dal giorno, in cui andrà in attività  
il detto Codice, cessano da ogni vigore le  
precedenti Leggi Statutarie , e qualsiasi  
Legge o Consuetudine relativa a materie  
di Procedura Penale.

Dato dalla Nostra Residenza nel di  
2 Gennaio 1878.

I CAPITANI REGGENTI

G. BELLUZZI

P. UGOLINI.



*Pel Segretario dell' Interno*  
DOMENICO FATTORI.

# CODICE DI PROCEDURA PENALE

---

## Capitolo I.

### *Delle azioni nascenti dai reati.*

ART. 1. Ogni reato dà luogo ad un'azione penale. Ne deriva anche un'azione civile quando il reato apporta un danno fisico o morale al soggetto passivo del reato stesso, e questa azione civile può esercitarsi da tutti quelli, i quali hanno interesse che il danno sia risarcito.

ART. 2. L'azione penale è essenzialmente di diritto pubblico, sebbene in alcuni casi abbia bisogno della querela della parte offesa per essere istituita. Essa si esercita di ufficio dal Commissario della legge, mediante un procedimento inquisitorio avente per iscopo la ricerca della pura verità.

ART. 3. L'azione civile si può esercitare in via meramente civile, nel qual caso è regolata dalle norme della civile procedura, o contempo-

raneamente al giudizio penale per mezzo di questo. Se il danneggiato preferisce questa via, la di lui istanza per la rifazione dei danni viene registrata nel processo riguardante il reato, ed il Magistrato decidente si occupa di tale domanda, come è prescritto nel Capitolo XXI del presente Codice.

ART. 4. Il danneggiato, che si serve del processo penale per conseguire la rifazione dei danni, non ha altro diritto che di comparire una o più volte in giudizio per addurre quei testimoni, ed esporre quelle prove che crede atte a dimostrare la colpabilità del prevenuto. Non ha però facoltà di prendere cognizione degli atti assunti, se non quando è stato pubblicato il processo.

ART. 5. La prescrizione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile avanti il Tribunale competente, finchè quest'ultima azione non è prescritta.

ART. 6. Nei reati che sono di azione pubblica la parte offesa o danneggiata, o qualunque altro avente interesse non può con la rinuncia emessa all'azione civile, o con qualunque dichiarazione di remissione, di condonazione o di riconciliazione con l'offensore, impedire l'esercizio dell'azione penale contro il delinquente, salva la speciale eccezione statuita negli articoli 37, 38, 39 del presente Codice.

ART. 7. È permesso al danneggiato, o a chi per lui, il quale intenda valersi del processo penale per esercitare l'azione civile di risarcimento dei danni, il costituirsi parte civile nel giudizio penale, purchè faccia questa dichiarazione prima della pubblicazione del processo. In questo caso deve presentare un fidejussore, il quale si obblighi a risarcire i danni al prevenuto, ed a pagare le spese del processo, qualora l'Imputato venga definitivamente assoluto.

ART. 8. Il Commissario della Legge, ricevuta la dichiarazione della parte offesa, od avente interesse, di costituirsi parte civile, riconosciuta che avrà l'idoneità del fidejussore, e fattane registrare negli atti la malleveria autenticata dalla firma del fidejubente, pronuncia un decreto, con cui dichiara ammesso il richiedente ad agire come parte civile nel giudizio. Questo decreto è inserito nel processo ed attribuisce all'individuo costituitosi parte civile il diritto di avere la comunicazione degli atti del processo dopo la pubblicazione di esso, nonchè di poter nominare un Difensore, il quale esponga in iscritto le sue ragioni. Gli attribuisce anche il diritto contemplato nell'articolo 199 del presente Codice.

ART. 9. Quando la persona offesa dal reato ha creduto di muovere l'azione, che gli com-



pete in via civile, non può più valersi del procedimento penale, nè a questo effetto gli giova la riserva fatta di agire in seguito anche in via penale, nè la rinuncia che faccia al giudizio civile dopo contestato, per valersi della via penale.

ART. 10. Se peraltro si tratta di reato, pel quale compete alla Società il diritto di procedere senza querela di parte, può il Tribunale Commissariale intraprendere l'inquisizione non ostante la pendenza del giudizio civile introdotto dalla parte offesa, la quale allora non può divenire parte civile nel giudizio penale.

ART. 11. In questo caso l'inquisizione penale sospende il giudizio civile, semprechè la definizione di questo dipenda necessariamente dalla verificaione del solo fatto del reato.

ART. 12. Terminato quindi il giudizio penale, può riassumersi il giudizio civile, quante volte l'inquisito o sia stato condannato, o abbia riportato l'assoluzione per motivo che il fatto non presentava gli estremi di reato.

## **Capitolo II.**

### *Della Competenza.*

ART. 13. Il Tribunale Commissariale si divide in due sezioni: la sezione del Giudice Inquirente, e la sezione del Giudice Decidente.

ART. 14. Capo della prima è il Commissario della Legge, da cui dipende la Cancelleria Commissariale. La seconda è rappresentata dal Magistrato, a cui il Consiglio Principe e Sovrano della Repubblica ha attribuito la giurisdizione di giudicare definitivamente sopra tutti i reati, esclusi quelli contemplati nel Capitolo della *procedura sommaria*. Col presente articolo, e coi susseguenti non s'intende portata veruna alterazione alle facoltà giurisdizionali competenti alla Reggenza giusta lo Statuto.

ART. 15. Il Commissario della Legge ha il diritto ed il dovere ad un tempo d'intraprendere l'inquisizione contro ogni sorta di reati appena giungano in qualunque modo a di lui cognizione. Egli allora assume il titolo di *Giudice Inquirente*.

ART. 16. Nella compilazione degli atti processuali è sempre assistito dal Cancelliere o dal Vice Cancelliere, il quale redige tutti gli atti sotto la direzione del Commissario, e prende il titolo di *Attuario*.

ART. 17. Da tale simultaneo concorso dei suddetti Funzionarî risulta la legalità del procedimento. Nel caso di legittimo impedimento del Cancelliere, o del Vice Cancelliere, il Commissario della Legge deputa un individuo a fare le veci di Attuario per la legalità degli atti,



facendogli prestare il giuramento di mantenere il segreto.

ART. 18. All' assenza od impedimento del Commissario della Legge provvede la Reggenza.

ART. 19. Qualora il condannato interponga appello contro la Sentenza proferita dal Magistrato, di cui nel superiore Articolo 14, l'appello viene deferito al Consiglio Principe, il quale deputa un Giureconsulto perchè renda il giudizio di secondo grado.

### **Capitolo III.**

#### *Della Inquisizione.*

ART. 20. La inquisizione è la ricerca diligente e coscienziosa che viene assunta dal Giudice Inquirente, appena giunge a di lui cognizione la notizia di un reato, per iscoprirne l'autore.

ART. 21. L'inquisizione viene intrapresa o per istanza dell'offeso o danneggiato, che assume la qualifica di querelante, o per denuncia di qualunque Cittadino, o per rapporto della Forza Pubblica, o per qualunque altro mezzo atto a rendere informato il Giudice Inquirente dell'avvenuto reato.

ART. 22. Sono tenuti a trasmettere al Commissario rapporto o denuncia ufficiale di un

reato di azione pubblica la Forza politica, e i militi in servizio, sotto la pena comminata dall'Articolo 275 del Codice penale.

ART. 23. Gli esami dei testimoni, dei prevenuti, dei feriti, e di ogni altra persona che intervenga in giudizio, come pure gli atti di accesso, di perizia e simili, sono autenticati dalla firma del Giudice Inquirente e da quella dell'Attuario. In quanto ai semplici decreti preparatori, ed alle menzioni d'inserzione degli allegati nel processo e cose simili, è sufficiente la firma dell'Attuario.

ART. 24. Nell'assunzione degli atti processuali è onninamente vietata ogni interrogazione suggestiva.

ART. 25. Tutti i giorni sono utili per l'effetto della compilazione degli atti processuali, e nei casi urgenti si pongono a profitto anche le ore della notte. L'inquisizione deve procedere con la massima speditezza, ed in caso di qualunque notevole ritardo si debbono annotare in processo i motivi del medesimo.

ART. 26. Allorquando la inquisizione per un reato comprende più inquisiti parte presenti e parte assenti, si raccolgono sempre anche le prove che riguardano gli assenti, salvo di procedere contro questi ultimi nei modi stabiliti nel Capitolo del *processo contumaciale*.

ART. 27. Procedendosi contro un accusato per più titoli, s'istruisce sempre un solo ed unico processo, e lo stesso ha luogo quando, iniziato il processo per un titolo, si venisse in appresso a scoprirne un altro od altri.

## Capitolo IV.

### *Del Querelante e del Denunziante.*

ART. 28. Chiunque si presenta in giudizio per querelarsi di un reato, pel quale abbia sofferto danno fisico o morale, e chiunque si faccia a denunziare in giudizio un reato qualunque, deve, prima di essere inteso in esame, prestare il giuramento che dicesi *di calunnia*, ossia deve giurare toccando le scritture a delazione del Cancelliere od Attuario, che egli non è mosso alla sua querela o denunzia dall'animo di calunniare la persona, contro la quale sta per esporre la querela o denunzia.

ART. 29. Dopo ciò gli si lascia liberamente narrare il fatto, che intende di esporre, con tutte le sue circostanze, ed occorrendo si aggiungono tutte quelle interrogazioni, che valgano a far concepire l'idea precisa ed esatta del reato accaduto, e delle circostanze che possono attenuarne o aggravarne la entità.

ART. 30. Viene di poi invitato a indicare i testimoni che possono essere informati del reato, e ad esibire qualunque altro genere di prova, che possa servire a documentarlo.

ART. 31. Tanto il querelante quanto il denunziante sono invitati, presso lettura che loro viene fatta dall'Attuario a chiara ed intelligibile voce della loro deposizione, a firmare la deposizione stessa. Qualora non sappiano scrivere, debbono confermarla col porre il segno di croce.

## Capitolo V.

### *Dei reati di azione privata.*

ART. 32. I reati di azione privata, pei quali la Legge riconosce necessaria per procedere la querela della parte offesa, sono:

1. Lo stupro semplice, e lo stupro qualificato per promessa di matrimonio:
2. L'adulterio non violento:
3. L'incesto non violento:
4. L'ingiuria verbale o reale, la diffamazione, e la percossa senza vestigio:
5. La truffa non qualificata:
6. La ragione fattasi di propria autorità:
7. Il turbato possesso.

ART. 33. Per i reati indicati nei N. 1, 2 e 3

dell'articolo precedente sono ammessi a querelare, oltre le persone offese, anche i loro ascendenti e consanguinei fino al terzo grado di computazione civile inclusivamente.

ART. 34. Pei reati contemplati nei N. 4, 5, 6 e 7 dello stesso precedente articolo, qualora la persona offesa sia costituita nell'età minore di anni quattordici, oppure si trovi in istato di alienazione mentale, possono querelare in rappresentanza di lei il Padre, la Madre, l'Avo, l'Ava ed il Tutore o Curatore della stessa persona offesa, nonchè qualunque individuo che l'abbia in custodia.

ART. 35. Il querelante, che a termini dell'articolo 102 del Codice penale si presenta in giudizio per revocare la sua querela, è avvertito che a rendere efficace la sua revoca è necessario che reintegri il Tribunale delle spese processuali e giudiziarie fino allora incontrate, salva a di lui favore l'azione di regresso verso il querelato, se e come di ragione. Quando egli a ciò si presti, viene citato il querelato a presentarsi per dichiarare se accetta una tale revoca. In caso di sua dichiarazione affermativa, il Giudice Inquirente con suo decreto ordina il passaggio degli atti all'Archivio. In caso di dichiarazione negativa, il processo è proseguito fino alla Sentenza definitiva.



ART. 36. Allorchè, dopo esposta la querela di stupro semplice o qualificato ed intrapreso il relativo procedimento, avviene il matrimonio legittimo fra la querelante ed il querelato, si fa annotazione di un tal fatto nel processo, e questo è passato all'Archivio.

## **Capitolo VI.**

### *Della remissione del Querelante.*

ART. 37. La remissione degli ascendenti relativamente alle offese ad essi recate dai loro discendenti ed affini in linea retta, quando il reato sia tale, che non importi pena superiore alla prigionia di sei mesi, opera la estinzione dell'obbligo di espiare la pena anche dopo la condanna irretrattabile.

ART. 38. La stessa efficacia è attribuita alla remissione che venisse fatta dai discendenti ed affini in linea retta, per le offese della stessa entità, che fossero state ad essi recate dai loro ascendenti ed affini in linea retta.

ART. 39. Lo stesso principio ha luogo per la remissione delle offese, sempre della suddetta entità, che un conjuge avesse sofferto dall'altro conjuge.

ART. 40. Nei delitti contemplati dagli articoli 409 e 410 del Codice penale, la remissione

del conjuge offeso opera la estinzione dell'obbligo di subire la pena decretata con Sentenza irrettrabile nel solo caso, in cui siasi verificata la riconciliazione e la convivenza dei due congiugi.

ART. 41. Le istanze, dirette ad ottenere gli effetti legali della remissione, saranno presentate al Commissario della Legge, il quale, interpellato il voto del pubblico Ministero, le trasmetterà in un con questo al Giudice, che pronunziò la Sentenza, per provocare la relativa ordinanza, a cui sarà data pronta esecuzione.

ART. 42. Il Commissario non è tenuto a dar corso alle suddette istanze se non quando sia reintegrato il Tribunale delle spese processuali e giudiziarie a termini dell'articolo 35 del presente Codice.

ART. 43. Coloro, che ricadono in reati della stessa specie, sono esclusi dal beneficio della remissione.

## **Capitolo VII.**

### *Del corpo di reato.*

ART. 44. Nei reati di fatto permanente il corpo di reato, ossia la prova generica, deve farsi constare mediante accesso del Giudice Inquirente,

accompagnato dal suo Attuario, da due testimoni almeno, dai Periti dell'arte, nonchè dalla Forza pubblica quando questa occorra per tutela del Funzionario, o per rimuovere inconvenienti.

ART. 45. Nel reato di omicidio la prova generica deve constare per giudizio di due Professori dell'arte salutare. Il Giudice Inquirente pertanto nell'atto che si porta, scortato come è detto di sopra, sulla faccia del luogo per riconoscere il cadavere dell'ucciso, dà ordini opportuni perchè sul luogo si trovino due dei suddetti Professori. Si fa precedere la ricognizione della persona dell'ucciso mediante due testimoni, che ne abbiano avuto pratica durante la di lui vita, e questi con giuramento debbono dichiarare il di lui nome, cognome, età apparente, e professione, ed ogni altra indicazione, che valga ad identificare la persona dell'ucciso stesso. Di poi i Professori dell'arte salutare, fatte le opportune esterne osservazioni, dichiarano con giuramento essere in quello cessata ogni vitalità. Premesso questo indispensabile giudizio, i Professori stessi procedono ad ogni altra esterna necessaria ispezione, e quindi cogli strumenti dell'arte eseguiscano la sezione cadaverica, per poi giudicare sulla vera ed unica causa della morte. La loro relazione ed il conseguente loro giudizio sono registrati fedelmente in processo, e firmati

dai due Professori, dal Giudice Inquirente, dall'Attuario, e dai testimoni, i quali se sono analfabeti vi appongono il segno di croce.

ART. 46. Nelle ferite ed in qualunque lesione personale, la quale lasci traccia permanente dopo di sè, la prova generica del reato risulta tanto dalle relazioni del Professore curante, il quale esibendole al Tribunale nel termine fissato dalla Legge, deve avvalorarle colla santità del giuramento, quanto dalla ispezione giudiziale, che viene praticata dal Giudice Inquirente assistito dal suo Attuario, osservando ed annotando in processo la qualità e la località della ferita, senza però rimuovere l'apparecchio chirurgico, quando ciò possa recar danno alla persona offesa.

ART. 47. Nei reati di furto qualificato per scalata, o per chiave falsa, o per effrazione od altra violenza alle cose, la prova generica si fa constare per mezzo del giudizio di periti muratori, o di fabbri ferrai, od altri simili artefici, i quali, previo esperimento da eseguirsi alla presenza del Giudice Inquirente e del suo Attuario, giudicano sul modo, con cui il furto può essere stato operato dal reo, o individualmente da sè solo, o coll'aiuto di correi, o complici.

ART. 48. Nei reati di furti campestri o di danni dati, la prova generica si fa constare

possibilmente mediante l'accesso del Giudice Inquirente assistito dal suo Attuario, e mediante il giudizio di periti agricoltori. Qualora però il furto campestre od il danno dato non abbia lasciato tracce visibili, o queste siensi dileguate, la prova viene supplita dall'assertiva del derubato, che sia di buona fama, e da quella dei testimoni vicini.

ART. 49. In qualunque reato di furto si debbono stabilire gli estremi di preesistenza e deficienza degli oggetti derubati, i quali però potranno anche stabilirsi *a possibili* mediante l'esame dei testimoni conoscenti del derubato.

ART. 50. Nei reati di omicidio mancato o di conato di omicidio deve stabilirsi mediante il giudizio di persone perite l'idoneità delle armi o di altri strumenti a cagionare la morte, avuto riguardo alla distanza verificatasi tra l'attentante e la persona offesa nell'atto, in cui si commise il conato di omicidio, o l'omicidio mancato.

ART. 51. In tutti i casi non contemplati specialmente da questo capitolo è rimesso al Giudice Inquirente il far constare nel modo più possibilmente legale l'esistenza del reato in genere.

ART. 52. Tutti i giudizi peritali, che vengono emessi per far constare l'esistenza in genere del reato, debbono essere avvalorati dalla santità del giuramento, che viene prestato dai



periti a delazione dell' Attuario, previe le avvertenze, di cui nell' Articolo 101 del presente Codice.

### **Capitolo VIII.**

*Del mandato di comparizione, dell' arresto  
e della libertà provvisoria.*

ART. 53. Il Giudice Inquirente rilascia il mandato di semplice comparizione contro quei prevenuti, la cui pena desunta dalla disposizione legale, che colpisce il reato loro attribuito, non eccede la prigionia di tre mesi. In conseguenza il mandato di arresto contro i prevenuti ha luogo soltanto per regola generale quando si tratta di quei reati, la cui pena eccede il suddetto periodo di tempo.

ART. 54. Deve peraltro rilasciarsi sempre il mandato di arresto nei seguenti cinque casi:

1. Quando siavi fondamento ragionevole per temere che il prevenuto possa commettere qualche attentato contro la persona del querelante, o del denunziante, o contro i testimoni del fatto:

2. Quando il prevenuto è un estero, che non ha domicilio nella Repubblica:

3. Quando il prevenuto non obbedisca al mandato di comparizione:

4. Quando il prevenuto è persona di cattiva condotta, o è recidivo:

5. Quando l'indole del fatto richieda pel più sicuro esercizio della Giustizia, che il prevenuto sia sollecitamente esaminato.

ART. 55. In tutti i casi, in cui si fa luogo al mandato di comparizione, il prevenuto, dopo subito l'interrogatorio, viene licenziato, previo precetto di ripresentarsi ad ogni chiamata della Giustizia.

ART. 56. Il Commissario della Legge ha la facoltà pel concorso di gravi motivi, riconosciuti ed approvati dal Giudice decidente, di concedere la difesa a piede libero in qualunque reato; ma questo beneficio non viene accordato se non dopo che il prevenuto è stato esaminato sul titolo, o sui titoli d'imputazione che lo riguardano. A questo beneficio non sono ammesse le persone di cattiva condotta, ed i recidivi.

ART. 57. Per conseguire il beneficio della difesa a piede libero, di cui nel precedente articolo, il prevenuto deve dare cauzione mediante deposito nella Cassa dello Stato di una somma da determinarsi dal Commissario, avuto riguardo alla natura ed entità del reato.

Qualora il prevenuto per inopia riconosciuta dal Commissario non possa fare il suddetto deposito, può conseguire il beneficio della difesa

a piede libero, presentando un fidejussore, il quale si obblighi per lui per tutte le conseguenze pecuniarie del giudizio. La malleveria del fidejussore si scrive nel processo ed è da lui firmata.

ART. 58. Ciò eseguitosi, il prevenuto viene rilasciato ed abilitato a difendersi a piede libero, previo però formale precetto che debba presentarsi ad ogni chiamata della Giustizia, e che, qualora formalmente citato non si presenti, perderà la somma data in cauzione.

## Capitolo IX.

*Degli oggetti che vengono in potere della Giustizia.*

ART. 59. Esegendosi l'arresto di un imputato si assicurano le armi e qualunque oggetto che può credersi abbia servito o sia stato destinato a commettere il reato, come anche ogni oggetto che possa esserne conseguenza, od avervi relazione, od essere influente in qualsiasi modo al scoprimento della verità.

ART. 60. È cura speciale di chi eseguisce l'arresto, che niuno di tali oggetti venga occultato, o passato in altre mani, od alterato nella sua essenza.

ART. 61. A questo effetto se l'arresto segue in una casa od altro luogo chiuso, l'esecutore

non permette ad alcuno di entrarvi od uscirne prima che l'operazione abbia avuto il suo termine.

ART. 62. Il Capo della forza, che eseguisce l'arresto, stende immediatamente un rapporto, in cui descrive con precisione la qualità, la quantità e lo stato degli oggetti rinvenuti, il luogo, il tempo, le persone presso le quali sono stati trovati; fa osservare gli stessi oggetti a due testimoni, se possono senza grave difficoltà aver-si, ed in mancanza di essi o di uno di loro, agli individui della Forza perchè possano in appresso riconoscerli.

ART. 63. Il rapporto si esibisce senza indugio al Tribunale Commissariale, ed il Cancelliere lo inserisce originalmente negli allegati del Processo.

ART. 64. Gli oggetti rinvenuti, qualora possano trasportarsi, sono rimessi al Cancelliere che ne fa confronto col rapporto, e fa annotazione in processo del ricevimento degli oggetti facendone descrizione.

ART. 65. Se gli oggetti non possono trasportarsi, il Capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano, con apporvi le biffe in legno, cautelandole con liste sovrapposte di carta e con sigillo di cera lacca, e trasporta seco la chiave, che viene da lui consegnata insieme col rapporto al Cancelliere.

ART. 66. Se il locale non può chiudersi, lascia a custodia del medesimo una o due Guardie finchè il Funzionario Inquirente, previo accesso sul luogo ed analoga descrizione degli oggetti da farsi nel processo, nomini un depositario idoneo, il quale si obblighi di conservare intatti gli oggetti stessi per tutti gli effetti di giustizia.

ART. 67. Il Funzionario Inquirente prende in seguito le opportune disposizioni, affinchè gli oggetti non deperiscano se giovi alla Giustizia il conservarli, ovvero siano restituiti se non sia più necessario di ritenerli.

## Capitolo X.

### *Della perquisizione.*

ART. 68. Se la natura del reato è tale, che verosimilmente se ne possano acquistare le prove da scritti o effetti esistenti presso l'inquisito, o presso altre persone, od in luoghi ove si reputano occultati, può eseguirsi la perquisizione, che si riconosca opportuna per rinvenirli.

ART. 69. Ogni perquisizione si eseguisce in presenza di due testimoni, ai quali si fanno attentamente osservare gli oggetti rinvenuti durante la perquisizione.



ART. 70. Nel caso di perquisizione di stampe o di scritture, i testimoni si firmano o in ciascuna delle medesime, o sull'involto in cui vengono chiuse e sigillate alla loro presenza.

ART. 71. La collocazione entro involto sigillato e firmato come sopra dai testimoni ha luogo altresì nella perquisizione di quelle cose, sulle quali debba eseguirsi un qualche esperimento.

ART. 72. Nell'atto che si eseguisce l'arresto di un prevenuto, sia in forza del mandato rilasciato dal Giudice Inquirente, sia in virtù della facoltà spettante alla Forza pubblica nei casi di flagrante o quasi flagrante reato, è dovere dell'arrestante lo eseguire la perquisizione personale del catturando allo scopo principalmente di apprendere qualunque arma di cui fosse delatore, o qualunque altro oggetto offensivo, o che sia attinente al reato.

ART. 73. La perquisizione sulla persona dell'inquisito può sempre farsi d'ordine del Funzionario Inquirente nell'atto dei costituti, o nelle prigioni.

ART. 74. La perquisizione reale al domicilio dell'inquisito o di altri, non può farsi che con decreto Commissariale scritto nel processo, decreto la cui copia autenticata si trasmette al Capo della forza pubblica. Nel detto decreto si pre-

scrivono le cautele da usarsi nella perquisizione, della ommissione delle quali è responsabile il Capo della forza. Non è necessario il decreto per eseguirla al domicilio del prevenuto, quando questa si opera nell'atto dell'arresto del prevenuto stesso.

ART. 75. Il Capo della famiglia, presso cui si eseguisce la perquisizione, o chi lo rappresenta, ha diritto che gli sia reso ostensibile il decreto che ordina la perquisizione.

Dopo ciò non può fare opposizione alla perquisizione stessa, sotto le pene portate dal Codice Penale, e non ha diritto di ripetere danni ed interessi, tranne i casi in cui vi sia stato abuso od eccesso nella esecuzione.

ART. 76. È sempre in facoltà del Funzionario Inquirente di assistere alle perquisizioni reali che vengono da lui ordinate.

In questo caso Egli, assistito dal suo Attuario, dirige la perquisizione, ed ha la cura che tutto l'operato sia registrato esattamente in processo.

ART. 77. L'atto di perquisizione viene firmato dall'inquisito se è presente, o dagli individui presso cui la medesima si eseguisce. Se sono analfabeti crocesegnano l'atto. In caso di rifiuto si fa menzione del motivo allegato per ricusarsi.

ART. 78. La Forza pubblica nell'eseguire le perquisizioni reali deve usare tutti quei riguardi,

che sono compatibili coll'esercizio dei propri doveri. Deve inoltre essere diligente, non solo nel raccogliere quegli oggetti che possono dimostrare la colpeabilità del prevenuto, ma anche quelli che potessero servirgli a discolpa.

ART. 79. Nell'atto di rimuovere i sigilli dagli oggetti o costituenti il corpo di reato, o ritrovati nell'atto dell'arresto, o giunti in potere del Tribunale nel corso della Procedura in qualsiasi modo, i due testimoni, assunti nell'atto della sigillazione, sono chiamati a riconoscere l'integrità dei suggelli prima che questi siano rimossi.

## Capitolo XI.

### *Degli accessi giudiziali.*

ART. 80. L'accesso giudiziale ha luogo ogni volta che si renda necessaria od utile l'ispezione oculare sulla faccia dei luoghi per verificare od escludere con atto di materiale esperimento la possibilità, o la realtà di un fatto rilevante, che risulti dalla deposizione di un testimone, o dalle risposte dell'inquisito; purchè il Giudice Inquirente riconosca che quel fatto può avere una influenza nel giudizio da emanarsi a carico o discarico del prevenuto.

ART. 81. L'accesso è di sola attribuzione del Funzionario Inquirente, e nel caso di suo legittimo impedimento vi provvede la Reggenza. Egli deve essere assistito dal suo Attuario, a cui spetta il descrivere nelle tavole processuali l'atto di accesso, il quale deve essere firmato da due testimoni assunti pel medesimo.

ART. 82. L'esperimento materiale si eseguisce in modo che le circostanze del tempo, del luogo e dell'azione siano per quanto è possibile consimili a quelle che sono state dedotte, ed al fatto di cui s'intende far prova.

ART. 83. Si può fare intervenire all'accesso ogni persona che si creda opportuna, ed anche l'inquisito, e specialmente uno o due periti secondo la natura delle ispezioni da eseguirsi.

ART. 84. Il Funzionario Inquirente ha cura nell'atto dell'accesso di raccogliere dagli astanti tutte le notizie e schiarimenti che sono relativi al soggetto della perquisizione, e ne assume, occorrendo, le deposizioni giurate.

ART. 85. Le persone, che hanno cooperato od assistito all'accesso, devono sottoscrivere l'atto, o crocesegnarlo.

## Capitolo XII.

### *Dei Periti.*

ART. 86. La deputazione dei Periti può aver luogo negli accessi giudiziali, ed anche fuori di questi, ogni volta che per determinare l'esistenza, la natura, le cause, le circostanze, gli effetti ed il valore di un reato si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione od un'arte.

ART. 87. Il Funzionario Inquirente manifesta chiaramente ai Periti l'oggetto, sul quale sono chiamati ad esternare il loro giudizio. Li avverte che debbono proferirlo con tutta imparzialità, e sotto il vincolo del giuramento, il quale viene loro deferito nei consueti modi dall'Attuario. Il giudizio dei Periti viene trascritto fedelmente in processo, e di poi viene da essi, previa lettura, firmato.

ART. 88. Se i Periti alla interpellazione del Funzionario Inquirente rispondono aver bisogno di un congruo tempo per proferire il loro giudizio, viene loro accordata l'opportuna dilazione, ed allo spirare di questa compariscono innanzi al Tribunale, ed esternano il loro giudizio nel modo, che sopra si è detto.

ART. 89. Se il prevenuto fa istanza che i

Periti siano esaminati per ischiarire la perizia sopra alcuni punti, o dubbî che egli credesse di proporre, i Periti stessi saranno sottoposti ad esame. Altrettanto può fare per proprio ufficio il Funzionario Inquirente, ogni volta che esso creda opportuno di attingere dai Periti qualche schiarimento, che possa influire a raggiungere la verità.

### Capitolo XIII.

#### *Della sorpresa in flagrante o quasi flagrante reato.*

ART. 90. La sorpresa in flagrante, o quasi flagrante reato, dà luogo alla immediata inquisizione.

ART. 91. Chi viene sorpreso nell'atto di commettere o di aver commesso poco innanzi un reato; chi viene inseguito dall'offeso, o dalle grida del popolo che lo indica come colpevole; chi in tempo prossimo a quello del reato è trovato avere presso di sè effetti, armi, istrumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore di un reato, è considerato in istato di *flagrante o quasi flagrante* violazione della Legge, e può essere da chiunque arrestato.



ART. 92. Gli arrestanti non possono sotto la pena comminata dall' Articolo 470 del Codice Penale porre in libertà il catturato; debbono consegnarlo alla Forza, o porlo in potere della Giustizia. L'arrestato, prima della traduzione alle pubbliche carceri, deve essere condotto innanzi alla Reggenza o al Commissario della Legge perchè rendasi legittimo l'arresto.

ART. 93. L'esame del catturato viene immediatamente eseguito nei consueti modi, o nel luogo dove fu catturato, o nella solita residenza del Tribunale, quando sia già stato tradotto alle pubbliche carceri. Qualora si tratti di quei reati, pei quali, secondo l'articolo 53 del presente Codice si fa luogo al mandato di comparizione, il reo dopo compiuto l'esame viene posto a piede libero, previo il solito precetto.

#### **Capitolo XIV.**

*Delle persone che possono assoggettarsi ad esame.*

ART. 94. Ogni individuo dell'uno e dell'altro sesso non eccettuato dalla Legge, il quale abbia compiuto l'età di anni quattordici, e non sia privo delle facoltà intellettuali, può essere assoggettato ad esame sotto il vincolo del giuramento.

ART. 95. Chi non ha compito l'età di anni quattordici può essere chiamato ad esame per semplice schiarimento, e senza giuramento, salvo al Giudice decidente di attribuirgli quella fede, che giusta le circostanze del fatto può meritare.

ART. 96. Gli ascendenti e discendenti, il conjuge della persona imputata non possono essere esaminati, tranne il caso che si tratti di parricidio proprio, o di omicidio commesso nella persona dei discendenti, o del conjuge.

ART. 97. I fratelli e le sorelle del prevenuto ed i consanguinei di lui fino al terzo grado inclusivamente di computazione civile, gli affini del medesimo sino al secondo grado inclusivamente di computazione civile, non possono essere sentiti in esame, se non quando sono indotti dallo stesso prevenuto. In questo caso sono chiamati a deporre senza giuramento, ma con esortazione a dire la verità. Alla loro deposizione è attribuita quella fede, che nel complesso delle circostanze si riconosca loro dovuta.

## **Capitolo XV.**

### *Dell'esame dei testimoni.*

ART. 98. Nessun testimonio può essere esa-

minato in processo se non è indotto o dal querelante, o dal denunziante, o dall'accusato, o dal Pubblico Ministero, o dal Capo della forza pubblica, o da un altro testimonio che sia stato precedentemente sentito in esame.

ART. 99. Perciò l'esame di ogni testimonio ha principio colla seguente forma: — *È comparso il testimonio indotto al foglio . . . . del processo col nome di . . . . il quale interrogato del suo nome, cognome, paternità, età, patria, domicilio, e professione, rispose . . . .* Se il testimonio ha un soprannome, sarà anche questo indicato.

ART. 100. Dopo ciò si chiede al testimonio se conosce la persona dell'offeso, e quella del prevenuto, e se abbia con essi alcuna relazione di parentela, affinità od amicizia, allo scopo di, conoscere se trovisi in alcuna delle circostanze enunciate nel Capitolo precedente, le quali lo esonerino dall'esame, o dalla prestazione del giuramento.

ART. 101. Quando queste non concorrono, il testimonio viene avvertito che deve rispondere alle interrogazioni della giustizia sotto il vincolo del giuramento, e gli si fa considerare l'importanza e la santità di quest'atto, con cui si chiama Dio in testimonio della verità, ponendogli in vista le pene divine ed umane, nelle quali incorrono

quelli che si rendono spergiuri, sia dicendo il falso, sia occultando il vero. Di poi egli deve prestarsi ad un tale atto toccando le scritture a delazione dell' Attuario, e pronunciando la formola: *giuro di dire la verità*.

ART. 102. Se il testimonio è nel numero di coloro, ai quali la Legge non permetta la delazione del giuramento, gli si fa considerare la importanza dell' ufficio che presta il Cittadino col rendere testimonianza nel giudizio penale, e viene ammonito a rispondere con verità su quanto gli verrà domandato, ponendogli in vista che le Leggi tanto divine quanto umane puniscono il falso testimonio.

ART. 103. Di poi il Giudice Inquirente lo invita a dire se sappia che alla persona offesa sia intervenuto alcun male, ed in caso affermativo dica quali informazioni ha sopra l'accaduto. Le rimanenti interrogazioni sono rimesse al criterio ed al prudente arbitrio del Giudice Inquirente.

ART. 104. Qualora il testimonio mostrasse un deciso favore verso il prevenuto, od una soverchia animosità contro il medesimo, cosicchè si scorgesse inclinato a tradire la verità, viene ammonito ad essere più veritiero, con avvertenza che i suoi mendaci lo possono esporre all'esperimento del carcere, ed anche, ove il caso lo

richieda, al procedimento penale per titolo di falsa testimonianza.

ART. 105. Se il testimonio non ostante tale ammonizione persiste nel suo contegno denotante il soverchio favore verso il reo, o la soverchia animosità contro il medesimo, il Giudice Inquirente procede all'esperimento del carcere.

ART. 106. Ogni testimonio esaminato in processo può essere richiamato ad esame ogni volta che vi sia bisogno di attingere dal medesimo ulteriori schiarimenti sul fatto.

ART. 107. Ognuno si avrà per formalmente citato a senso dell'articolo 277 del Codice penale, quando la cedola sottoscritta dall'Autorità giudiziaria sia consegnata al testimonio in persona, e quando, non potendosi consegnare alla persona, sia lasciata al suo domicilio, od alla sua dimora. Se il Cursore non trova nel domicilio o nella dimora nè il testimonio, nè alcuno dei suoi, egli la consegnerà ad uno dei vicini.

Il Cursore tanto nella copia, quanto nell'originale indicherà la persona, a cui avrà consegnata la cedola, ed il giorno in cui ne ha fatta la consegna.

ART. 108. Gli Avvocati ed i Procuratori non sono tenuti a deporre sopra quei fatti e quelle circostanze, che sono state da essi conosciute per rivelazione o confidenza loro fattane dai clienti.

ART. 109. Lo stesso principio ha luogo in quanto ai fatti, di cui avessero acquistata cognizione i Magistrati in occasione dell'esercizio della loro giurisdizione.

ART. 110. Fermo il disposto degli articoli 275 e 276 del Codice penale, il Medico, il Chirurgo, il Flebotomo, la Levatrice, ed in generale ogni ufficiale di sanità, i quali nell'esercizio della loro professione abbiano ricevuto rivelazioni confidenziali di un fatto qualunque, non possono essere sottoposti ad esame sul fatto stesso.

ART. 111. Gl'individui, che furono condannati per reati infamanti, non possono assumersi nè come periti, nè come testimoni. La loro testimonianza in giudizio è ammessa soltanto a semplice schiarimento.

## Capitolo XVI.

### *Delle ricognizioni personali e reali.*

ART. 112. L'inquisito che non è cognito per nome e cognome, o che è stato indicato col solo soprannome, o colla personale descrizione, deve essere esposto alla ricognizione formale di chi lo ha indicato, sia questi l'offeso, il danneggiato, o il testimone, o il complice, o il correo, sem-



prechè non sia del tutto esclusa la possibilità della ricognizione.

ART. 113. Il Funzionario Inquirente, assistito dal suo Attuario, fa eseguire in sua presenza l'esperimento di ricognizione, osservate tutte le cautele indicate nei seguenti articoli.

ART. 114. Nel luogo destinato per l'esperimento si fa accedere l'inquisito con due persone il più possibilmente consimili, e si fanno collocare in linea, avvertendo l'inquisito che è in di lui facoltà di scegliere quel posto che più gli aggrada.

ART. 115. L'individuo, che deve fare la ricognizione, è frattanto tenuto in luogo separato, da cui gli sia impossibile di vedere od udire quanto si opera nell'altro, ove si dispone e si deve effettuare l'esperimento.

ART. 116. Prima che l'individuo, il quale deve fare la ricognizione, sia condotto al luogo dell'esperimento, il Funzionario Inquirente lo avverte che fra alcune persone schierate deve procurare di distinguere quello che ha descritto, o di cui intese parlare nell'esame.

ART. 117. Se l'individuo, che fa la ricognizione, è stato esaminato sotto il vincolo del giuramento, deve nuovamente prestarlo nelle solite forme.

Agli altri si rinnova l'ammonizione di dire la verità, e se fosse il querelante o il denunciante

gli si rinnova la delazione del giuramento di calunnia.

ART. 118. Introdotta nel luogo, dove sono gli schierati in linea, gli si domanda se fra i medesimi ne riconosca alcuno, e se fra essi vi sia quello indicato nella sua deposizione.

ART. 119. Se risponde di non conoscere fra i medesimi la persona indicata nella deposizione, si scrive in processo la di lui risposta, colla quale deve dichiarare di non sapere o non potere riconoscere, o di non esservi assolutamente la persona da esso indicata nell'esame.

ART. 120. Se all'incontro risponde di riconoscere la persona indicata nella deposizione, deve spiegare se ne è certo, o se ne è in dubbio. Il Funzionario Inquirente gl'ingiunge di spiegarsi in modo che la persona riconosciuta ben comprenda che si è parlato di essa soltanto e non di alcuno degli altri due.

ART. 121. Nel registrarsi la ricognizione si spiega chiaramente se è stata affermativa, negativa, o dubbia, in qual modo sia stata indicata la persona riconosciuta, e se oltre questa era cognito o no al riconoscore alcuno dei consimili, come pure se prima dello esperimento, e dopo l'indicazione fattane in esame, lo stesso riconoscore abbia avuto occasione di vedere la persona riconosciuta.

ART. 122. Le ricognizioni reali hanno luogo allorchè esistono in potere della giustizia armi, strumenti, carte, ed altri oggetti relativi al reato.

ART. 123. Il proprietario degli oggetti ed i testimoni, quando nelle loro deposizioni ne hanno data l'indicazione e fatta la descrizione, debbono riconoscere gli oggetti fra consimili, o possibilmente consimili. Quando questi manchino, o non possano facilmente rinvenirsi, fattane prima menzione in processo, si mostrano isolati all'effetto dell'esperimento.

All'inquisito si mostra sempre isolatamente l'oggetto che ha nominato e che deve riconoscere.

ART. 124. Il risultato dell'esperimento di ricognizione reale deve essere fedelmente registrato in processo, con esprimersi se la ricognizione fu affermativa, negativa, o dubbia.

## Capitolo XVII.

### *Dell'interrogatorio del prevenuto.*

ART. 125. Il prevenuto deve essere inteso in esame nel più breve tempo possibile, e non mai al di là delle ore 24 da che si trova in carcere.

Se per ragione di malattia del prevenuto, o per altro legittimo motivo, l'interrogatorio viene ritardato, se ne fa constare la causa in processo mediante analoga menzione.

ART. 126. L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione esatta della persona del prevenuto, che consiste nello indicare i suoi connotati, la di lui età apparente, le imperfezioni estrinseche che per avventura in lui si scorgessero e finalmente gl'indumenti che porta.

ART. 127. Di poi viene interrogato a dire il suo nome, cognome, soprannome, se ne ha, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio, e la professione.

ART. 128. Indi viene avvertito che sarà interrogato sopra un fatto che lo riguarda, e lo si esorta a dire la verità, rendendogli noto che le leggi vigenti accordano speciali riguardi nell'applicazione della pena a coloro, che si rendono spontaneamente confessi in senso di verità del reato loro attribuito.

ART. 129. Di poi il prevenuto è interrogato a dire se conosca la causa, per la quale si trova tradotto in giudizio, ed in caso affermativo il Giudice Inquirente lo invita ad esporre tutto ciò che crede. Si ascoltano le sue deduzioni senza interrompimenti, e si registrano fedelmente in processo le di lui parole.

ART. 130. Qualora risponda d'ignorare la causa, per la quale si trova tradotto in giudizio, il Giudice Inquirente gli fa tutte quelle interrogazioni generali e speciali, che possono avvicinarlo al tema del giudizio, e similmente si registrano con esattezza tutte le di lui risposte.

ART. 131. Allorchè il Giudice Inquirente conosce che sono state esaurite tutte quelle domande, che potevano condurre allo scoprimento della verità, fa dal Cancelliere od Attuario leggere a chiara voce tutto l'esame, previa avvertenza al prevenuto di prestarvi attenzione, e di poi lo invita a dichiarare se abbia nulla da aggiungere o variare.

Le aggiunte e le variazioni sono del pari registrate fedelmente in processo.

ART. 132. Finalmente viene invitato il prevenuto a firmare il suo interrogatorio, e se non sa scrivere deve apporvi il segno di croce.

Dopo ciò se sia ristretto in carcere, e sia imputato di reato per cui non si fa luogo al mandato di comparizione a senso dell'articolo 53 del presente Codice, lo si rimanda al luogo di custodia, e se fu esaminato a piede libero, gli viene confermata la libertà provvisoria, previo il precetto di ripresentarsi ad ogni chiamata della Giustizia, purchè non si verifichi alcuno dei casi contemplati nell'articolo 54 di questo Codice.

ART. 133. Il prevenuto può essere richiamato ad esame ogni volta che il Giudice Inquirente lo reputi opportuno allo scoprimento della verità, e ciò anche in pendenza dell'esame finale, e delle relative contestazioni, di cui nel capitolo seguente.

ART. 134. Il prevenuto ha diritto d'indurre nell'atto dell'interrogatorio, a cui è sottoposto, ed in qualunque stadio della causa, quei testimoni, e qualunque altro genere di prova, che crede poter servire alla propria discolpa, o allo attenuamento del suo reato. Il Giudice Inquirente gli fa chiaramente spiegare i fatti, che intende provare con tali induzioni, e quindi sente in esame i testimoni indicati sulle induzioni medesime, e si occupa di ogni altro genere di prova, che sia addotta dall'inquisito.

### Capitolo XVIII.

*Delle finali contestazioni al prevenuto,  
della pubblicazione, e della legittimazione  
del processo.*

ART. 135. Ultimato l'esame di tutti i testimoni indotti tanto a carico quanto a discarico dell'inquisito, ed esaurito tutto ciò che tende



allo scoprimento della verità sul tema del giudizio, il Giudice Inquirente, se trova che le prove raccolte durante l'inquisizione non offrono legale fondamento per contestare al prevenuto la colpeabilità nel titolo di cui trattasi, trasmette l'incarto al Procuratore del Fisco per avere il di lui parere, e qualora questi opini non farsi luogo alla contestazione, il Giudice Inquirente con analogo decreto ordina il passaggio degli atti all'Archivio, la dimissione del reo dal giudizio, senza pregiudizio dei diritti del Fisco, qualora in appresso sopraggiungessero nuove prove a carico del prevenuto.

ART. 136. Quando invece il risultato dell'incarto offre fondamento a presumere la colpeabilità del prevenuto, il Giudice Inquirente sottopone il medesimo al finale costituito nel modo seguente. Premessa la domanda se abbia nulla ad aggiungere ai precedenti suoi esami, e registrata negli atti la di lui risposta, il Giudice Inquirente gli palesa chiaramente il reato, di cui la Giustizia lo pretende responsabile con tutte le circostanze, e gli fa la enumerazione di tutte le prove generiche e specifiche che concorrono a dimostrare la di lui colpeabilità, soggiungendo che per tali prove la Curia Inquirente lo ritiene incorso nel tale, o nel tal'altro reato, e perciò responsabile dell'analogo pena.

statuita dal Codice penale, o da altre leggi vigenti nella Repubblica.

ART. 137. Si registra fedelmente la risposta che dà il prevenuto, e quindi viene invitato a scegliersi un Difensore, al che ricusandosi gli viene deputato d'ufficio.

ART. 138. Il Giudice Inquirente dopo ciò con analogo decreto dichiara pubblicato il processo, e quindi indilatamente ne trasmette avviso al Difensore nominato, o deputato d'ufficio, coll'avvertenza che la Legge li accorda il termine di cinque giorni prorogabile in caso di necessità per prendere cognizione del processo in Cancelleria, e per mettersi in comunicazione col suo difeso allo scopo di conoscere se questi trovi opportuno di legittimare il processo per dichiarazione di avere come bene e legalmente esaminati i testimoni, ovvero se richieda la ripetizione dei medesimi.

Il Difensore entro il suddetto termine compare in Cancelleria ed espone la dichiarazione fattagli dal suo cliente.

ART. 139. Se questa è nel senso che il prevenuto è disposto a legittimare il processo per dichiarazione, viene indilatamente chiamato ad esternare tale sua intenzione avanti il Giudice Inquirente; dopo di che gli atti sono trasmessi al Procuratore del Fisco, e si fa luogo a quant'altro è statuito nel Capitolo XX.

ART. 140. Se il prevenuto ha richiesto la ripetizione dei testimonî, il Giudice Inquirente, ricevuta negli atti tale dichiarazione, manda il processo al Procuratore del Fisco, perchè ne termine perentorio di cinque giorni faccia la lista dei testimonî da chiamarsi al confronto, ossia alla ratifica delle loro deposizioni in faccia al prevenuto.

ART. 141. I testimonî, dei quali è necessaria la ripetizione, sono: 1. quelli che depongono di veduta del reato, o di un atto prossimo antecedente o susseguente il medesimo: 2. quelli che possono deporre della identità di un'arma, o di qualunque altro oggetto attinente al reato: 3. quelli che depongono di una confessione stragiudiziale esplicita, emessa dal prevenuto: 4. ogni altro testimonio che il Procuratore del Fisco reputasse utile allo scoprimento della verità.

ART. 142. Pervenuta alla Cancelleria la lista dei testimonî fatta dal Procuratore del Fisco, viene questa intimata al Difensore, il quale dal suo canto ha il termine perentorio di cinque giorni per chiedere la ripetizione di altri testimonî fra gli esaminati, ed anche per indurne altri nuovi a difesa del suo patrocinato, ed in questo caso è tenuto di proporre per i nuovi testimonî gli articoli probatoriali, sui quali debbono essere esaminati.

ART. 143. Appena pervenuta alla Cancelleria la lista dei testimoni per parte del Difensore, ovvero trascorsi cinque giorni dalla intima-  
zione fatta a quest' ultimo della lista fiscale, il Giudice Inquirente destina il giorno, nel quale avrà luogo la ripetizione dei testimoni, e lo notifica tanto al Procuratore del Fisco, quanto al Difensore perchè possano, volendo, intervenire. Si trasmette analogo intimo al prevenuto, il quale, qualora sia stato ammesso al beneficio della difesa a piede libero, ha obbligo di costituirsi in carcere nella vigilia della ripetizione; della qualcosa è avvertito nell'intimo, perchè vi si presti, sotto comminatoria, che altrimenti sarà tradotto in carcere dalla Forza pubblica.

## Capitolo XIX.

*Del modo con cui si procede  
alla ripetizione dei testimoni.*

ART. 144. Nel giorno destinato alla ripetizione dei testimoni, il Commissario della Legge, sedendo nell'aula delle udienze, assistito dall'Attuario, fa introdurre per mezzo della Forza pubblica il prevenuto, il quale si colloca libero e sciolto nel banco destinato agl'imputati, guardato però dalla Forza pubblica.

ART. 145. Il Procuratore del Fisco, ed il Difensore, se intervengono, prendono seggio in un posto loro conveniente.

ART. 146. Dichiaratasi dal Commissario della Legge aperta l'udienza, il medesimo interroga il prevenuto del suo nome, cognome, paternità, domicilio, e professione, e su tutt'altro necessario a identificare la di lui persona. Di poi lo avverte che è quivi chiamato per udire la ripetizione dei testimonî che depongono sul reato a lui imputato, e per ogni altro scopo consentaneo alle garantigie che gli accorda la Legge, e che gli è lecito di fare quelle osservazioni che crederà, senza però interrompere i testimonî nella loro deposizione.

ART. 147. Vengono poi introdotti ad uno ad uno i testimoni, tanto quelli della lista fiscale, quanto quelli del Difensore, secondo l'ordine in cui sono descritti nelle liste. Ciascuno di essi è interrogato dal Commissario sulle generali per identificarne la persona, e quindi a ciascun testimonio, che ha giurato nel processo scritto, si ripetono le opportune ammonizioni sulla santità ed importanza del giuramento. Di poi è invitato a prestarlo toccate le scritture a delazione dell'Attuario, e pronunciando la formula: *giuro di dire la verità*. Se il testimonio fosse nel numero di quelli, ai quali, secondo la

Legge, non può deferirsi il giuramento, gli viene fatta seria ammonizione sull'obbligo che ha di dire la verità, e sulla responsabilità, di cui si grava in faccia alla Divina ed umana giustizia, se mai dicesse il falso, od occultasse il vero.

ART. 148. Dopo di ciò, al testimonio che sia stato già esaminato in processo, si legge ad alta ed intelligibile voce la sua deposizione, e lo s'invita a dichiarare se intende di confermarla, o se trova necessario di apportarvi qualche modificazione.

ART. 149. Se però il testimonio o contraddicesse la deposizione, o la variesse in modo da ingerire fondato sospetto che sia mosso a tale contegno o da timore, o da favore verso l'imputato, o da altro non retto motivo, viene dal Commissario della Legge ammonito a riflettere seriamente sul proprio contegno, con avvertenza, che, qualora fosse riconosciuto mendace, la Giustizia non lascerebbe di procedere contro di lui come di ragione.

ART. 150. Avutasi la risposta dal testimonio, il prevenuto è invitato a dichiarare se ha nulla ad osservare contro la deposizione del testimonio stesso.

ART. 151. Il Procuratore del Fisco, il Difensore, e lo stesso imputato hanno ciascuno il diritto di fare al testimonio le interpellazioni che



credono di ragione, ma debbono ciò fare per organo del Commissario della Legge che dirige la discussione.

ART. 152. Il sopra esposto metodo si tiene per la ripetizione di tutti gli altri testimoni, tanto della lista fiscale, quanto di quella del Difensore. Se però si tratta di testimonio prodotto dal Difensore, e non esaminato in processo, si procede al di lui interrogatorio mediante gli articoli probatoriali esibiti dal Difensore stesso.

ART. 153. Anche riguardo ai Periti, che fossero stati posti nella lista fiscale od in quella del Difensore, o fossero prodotti da quest'ultimo in via difensiva, si osserva nel loro esame lo stesso metodo tracciato di sopra pei testimoni.

ART. 154. I testimoni di mano in mano che hanno deposto vengono licenziati. Il Commissario della Legge però può farli trattenere sino al termine della discussione se lo crede opportuno; ed uguale richiesta possono fare il Procuratore del Fisco, il Difensore ed il prevenuto.

ART. 155. L'Attuario durante il confronto forma processo verbale dell'udienza.

ART. 156. Ultimato il confronto, il Commissario della Legge dichiara sciolta l'udienza, ed il prevenuto è ricondotto dalla Forza pubblica al luogo di custodia, e qualora fosse precedentemente a piede libero, viene licenziato, con pre-

cetto di costituirsi in carcere ad ogni legale chiamata.

## Capitolo XX.

### *Degli atti intermedi fino alla Sentenza.*

ART. 157. Nel giorno successivo a quello dell'ultima discussione tutti gli atti della causa sono trasmessi al Procuratore del Fisco, il quale entro il termine perentorio di giorni dieci deve rimandare l'incarto alla Cancelleria in un con le sue conclusioni.

ART. 158. Avutesi negli atti le conclusioni fiscali, il processo viene comunicato al Difensore scelto dal prevenuto o deputatogli d'ufficio, con avvertenza che la Legge gli accorda il perentorio termine di giorni dieci, prorogabili dal Giudice Inquirente in caso di necessità, ad esibire negli atti le sue difese.

ART. 159. Qualora il Difensore ritardasse la esibizione della difesa al di là del termine legale o legittimamente prorogato, il Giudice Inquirente ha la facoltà di sostituirgli altro Difensore, qualora fosse stato deputato d'ufficio; e nel caso che sia stato eletto per nomina fattane dal prevenuto, lo stesso Giudice Inquirente chiamerà quest'ultimo ad emettere nuova nomina.

Al difensore negligente è interdetto, per il solo fatto della decorrenza del termine, l'esercizio delle sue funzioni, sia in penale sia in civile, fino a che non abbia depositato in Cancelleria la somma, che dal Commissario della Legge verrà determinata in compenso al patrocinatore surrogato d'ufficio o per elezione.

ART. 160 Riunite che siano all'incarto le conclusioni fiscali e le difese, il processo con tutti gli allegati viene rimesso senza ritardo al Giudice decidente, affinchè nel più breve termine possibile pronunci la Sentenza che è di ragione.

## Capitolo **XXI.**

### *Della Sentenza e della sua pubblicazione.*

ART. 161. La Sentenza contiene il fatto e le principali circostanze di esso, ed è motivata.

Essa è assolutoria dal reato, o assolutoria dal giudizio, o condannatoria.

ART. 162. Nei reati, nei quali la prova generica del fatto è distinta e separata dalla specifica, la Sentenza dichiara preliminarmente se consta o non consta del reato in genere. Se non consta, la Sentenza ordina la libera dimissione del prevenuto, ossia la di lui definitiva as-

soluzione. Se consta, passa a dichiarare che il prevenuto è colpevole, o non è colpevole, o che non consta abbastanza che sia colpevole. Nel primo caso pronuncia la condanna del prevenuto alla pena legale, riportando testualmente gli articoli della Legge applicata. Nel secondo caso il prevenuto è assoluto definitivamente, e se ne ordina la libera dimissione. Nel terzo caso se ne ordina del pari la dimissione, ma può anche, quando lo si creda conforme a giustizia, dichiararsi che il processo rimarrà aperto per un dato tempo, non mai però al di là del tempo necessario a prescrivere il reato.

ART. 163. La Sentenza condannatoria pronuncia anche sulla rifazione dei danni, che sia stata richiesta dalla persona offesa o danneggiata dal reato. Se è di ragione che il reo ne sia condannato al risarcimento, la Sentenza ne pronuncia la condanna in favore della parte offesa o danneggiata, e ne decreta anche l'ammontare in una somma determinata, quando vi siano in processo elementi sufficienti per stabilirla.

Qualora questi manchino, rimette la liquidazione dei danni al congruo giudizio in via civile.

ART. 164. La Sentenza condannatoria porta ancora la condanna del prevenuto alla rifazione delle spese processuali e giudiziali.

ART. 165. Il Magistrato decidente, appena pronunciata la Sentenza, la invia in un col processo e con gli allegati al Commissario della Legge perchè sia pubblicata.

ART. 166. Questi d'intesa colla Reggenza destina senza ritardo il giorno della pubblicazione, avendo cura che nel frattempo non sia conosciuto da alcuno il tenore della Sentenza; trasmette intanto a chi di ragione l'ordine opportuno, affinchè nella vigilia del giorno destinato alla pubblicazione della Sentenza il suono della campana maggiore, nell'ora consueta, faccia noto ai cittadini che l'indomani si pubblica una penale Sentenza: e almeno un giorno innanzi lo si renda pur noto per affissione in Città ed in Borgo.

ART. 167. Nel tempo stesso trasmette avviso in iscritto del giorno destinato al Procuratore del Fisco ed al Difensore, prevenendoli che resta in loro facoltà di trovarsi presenti alla pubblicazione della Sentenza.

ART. 168. Al prevenuto si trasmette nel giorno innanzi l'intimo della stabilita pubblicazione della Sentenza che lo riguarda; e se è a piede libero, gli corre l'obbligo di costituirsi in carcere nel giorno precedente la pubblicazione, della qual cosa si fa menzione nell'intimo, con avvertenza che mancando a tale obbligo sarà tradotto in carcere dalla Forza.

ART. 169. La pubblicazione della Sentenza ha luogo nell'aula delle udienze. Quivi è accompagnato dalla Forza l'inquisito, il quale si colloca nel banco destinato pei prevenuti libero e sciolto, ma però guardato dalla Forza.

ART. 170. Il Cancelliere del Tribunale Commissariale, o in di lui vece un Soggetto idoneo deputato espressamente a ciò dalla Reggenza, interroga il prevenuto a dire il suo nome e cognome, paternità, età, patria, domicilio e professione. Le di lui risposte sono registrate nel verbale di pubblicazione della Sentenza, la cui redazione è affidata al Cancelliere, o a chi ne fa legittimamente le veci.

ART. 171. Identificata così la persona del prevenuto, il cancelliere o chi per esso legge ad alta ed intelligibile voce la Sentenza.

ART. 172. Se questa porta l'assoluzione del prevenuto o la dichiarazione che egli ha già espiata la sua pena, il prevenuto è posto indilatatamente in libertà.

ART. 173. Se la Sentenza porta una qualche condanna che sia da espiarsi totalmente od in parte, il condannato viene avvertito dal Cancelliere che la Legge gli accorda il termine di cinque giorni per dichiarare se accetta la Sentenza, o se intende appellarne. Se il condannato non è in libertà provvisoria è dalla Forza pub-



blica ricondotto immediatamente al luogo di custodia.

## **Capitolo XXII.**

### *Della procedura sommaria.*

ART. 174. La procedura sommaria stabilita nel presente Capitolo ha luogo:

1. In tutte le contravvenzioni tanto di primo quanto di secondo ordine:

2. In tutti i reati puniti con pena pecuniaria, o colla prigionia avvicinata colla multa:

3. Nei reati contemplati negli art. 271, 278, 359, 400, 457, 477, 485, 486, 529.

ART. 175. Il Commissario della Legge, appena avuta notizia della contravvenzione o del reato, destina un giorno per la trattazione della procedura sommaria. Trasmette intimo ai testimoni perchè compariscano nel prefisso giorno alla di lui presenza per essere esaminati, e trasmette eguale invito al prevenuto, perchè in tal giorno comparisca, avvertendolo che deve essere assistito da un Difensore nella persona di un Procuratore approvato. Con lettera d'invito rende inteso il Procuratore del Fisco perchè intervenga ad assistere al Giudizio.

ART. 176. Nel giorno stabilito il Commissario della Legge, verificato l'intervento dei

testimonî, del prevenuto, del Difensore e del Procuratore del Fisco, chiama ad uno ad uno i testimonî, e li sottopone ad esame alla presenza dei suddetti intervenuti.

ART. 177. L'esame dei testimoni si assume sotto il vincolo del giuramento, salvi i casi di eccezione contemplati dalla Legge. Il giuramento si presta previe le ammonizioni, e secondo le formole stabilite dal presente Codice.

ART. 178. Compiuto ciascun esame testimoniale, è invitato il prevenuto ad esporre ciò che crede a propria esonerazione.

ART. 179. Ultimato l'esame di tutti i testimonî, il Procuratore fiscale espone le sue requisitorie, e dopo di lui il Difensore è ammesso a dedurre i motivi defensionali in pro dell'imputato. Questi pure è invitato per ultimo ad esporre ciò che crede in sua discolpa.

ART. 180. L'Attuario redige il verbale di udienza, nel quale vengono sommariamente indicate le deposizioni dei testimonî, le risposte del prevenuto, le conclusioni fiscali, ed il sunto della difesa.

ART. 181. Il Commissario della Legge dopo ciò si ritira in camera di consiglio, e quivi redige una ragionata Sentenza, con cui assolve, o condanna il prevenuto. Riacceduto poi nella sala di udienza, pubblica la Sentenza che ha proferito.

ART. 182. Può il Commissario, quando gli sembri incompleto il processo, prorogare il giudizio ad altro giorno per avere maggiori schiarimenti. In questo caso sono chiamati ad intervenire nel prefisso giorno il Procuratore Fiscale, il prevenuto ed il suo Difensore, nonché qualche ulteriore testimonio, che si credesse atto a meglio schiarire i fatti tanto in favore quanto a carico dell'imputato. In tal giorno hanno luogo le conclusioni fiscali e le difese, ed in fine la pronuncia, e la pubblicazione della Sentenza, come nel precedente articolo.

ART. 183. Il giudizio del Commissario sulle contravvenzioni di primo ordine, e sui reati designati nell'articolo 174 N. 3 è soggetto ad appello, il quale si deferisce nei consueti modi al Giudice decidente indicato nell'articolo 14 del presente Codice.

ART. 184. Il giudizio sulle contravvenzioni di secondo ordine, e su quei reati che sono designati nell'articolo 174 N. 2 è inappellabile, salva la revisione in via di grazia.

ART. 185. Qualora un individuo venga processato contemporaneamente e con un solo processo per uno dei titoli contemplati nell'articolo 1.º di questo Capitolo, e per un reato di competenza ordinaria, il giudizio sull'uno e sull'altro titolo si deferisce al Giudice ordinario decidente.

## Capitolo XXIII.

### *Del giudizio di appello, e della revisione.*

ART. 186. Le Sentenze, che assolvono il prevenuto come non colpevole, sono inappellabili: esse passano immediatamente in autorità di cosa giudicata.

ART. 187. Contro le Sentenze che dichiarano la colpeabilità del prevenuto, compete a questo solo la facoltà di appellarne nel perentorio termine fissato nel seguente articolo.

ART. 188. L'appello è interposto entro il termine di cinque giorni innanzi il Cancelliere del Tribunale Commissariale, con dichiarazione che si scrive nel relativo processo.

ART. 189. Il termine ad appellare decorre dal giorno della pubblicazione della Sentenza, se la parte vi fu presente: nel caso contrario decorre dal giorno della notifica al condannato, eseguita nei modi prescritti per le citazioni.

ART. 190. Allo spirare del quinto giorno il Commissario della Legge fa tradurre in Cancelleria il condannato detenuto, perchè dichiari se intende appellare od accettare la Sentenza.

Qualora ricusi di emettere la detta dichiarazione, la Sentenza si ha per accettata.

ART. 191. L'atto d'interposizione d'appello, o l'atto di rinunzia al medesimo, deve essere sottoscritto da un Avvocato o Procuratore alla presenza dell'appellante o rinunziante.

ART. 192. L'appellante, entro il termine di sette giorni successivi alla dichiarazione di appello, deve depositare nella cassa pubblica la somma di Lire cinquanta, che gli sarà restituita se la Sentenza sarà revocata o riformata, e cederà a vantaggio dell'Erario Pubblico se la Sentenza sarà confermata. Nel caso di povertà del condannato, riconosciuta che sia la sussistenza di essa dal Commissario della Legge, questi ha la facoltà di esonerarlo dal deposito.

L'appellante che ha fruito del beneficio della libertà provvisoria, deve inoltre presentare un fidejussore idoneo, che si obblighi per lui per tutte le conseguenze pecuniarie del giudizio di appello.

ART. 193. Eseguito il deposito, ovvero ottenutane dal condannato la esonerazione, questi è chiamato ad eleggersi un Difensore, o a dichiarare se intende di essere assistito da quel medesimo che lo difese nel giudizio di primo grado. In ogni modo se a ciò non si presta il condannato, provvede il Commissario della Legge con deputa d'ufficio. Può essere deputato d'ufficio anche il patrocinatore, che assistette l'appellante nel giudizio di primo grado.

ART. 194. Il Difensore nel termine perentorio di cinque giorni dalla nomina o deputa d'ufficio, deve produrre in Cancelleria i gravami, in forza dei quali crede che la Sentenza appellata debba riformarsi o revocarsi.

Se il condannato non appella nel termine di cinque giorni a senso dell'art. 188, o se dopo l'interposizione nel successivo termine di giorni sette non esibisce la fede di deposito in lire cinquanta, o non presenta un fidejussore nel caso contemplato dall'art. 192, ovvero se il Difensore eletto o deputato d'ufficio non produce i gravami o ragioni difensive nel predetto termine di cinque giorni, l'appello è perento di pieno diritto.

ART. 195. È sospesa l'esecuzione della sentenza durante i termini ad appellare e a proseguire l'appello, e durante il giudizio di secondo grado.

ART. 196. Il giudizio di appello, essendo limitato a conoscere se fu giusta la dichiarazione di colpeabilità, o se vi fu eccesso nell'applicazione della pena, non può mai esasperare questa nel suo grado o nella sua estensione. Non può che confermare, revocare, o diminuire la prima condanna.

ART. 197. Quando il giudizio di appello ha avuta la sua regolare iniziativa nei modi espressi



nei precedenti articoli, non hanno luogo ulteriori atti di addizione all'istruttoria, che fu compiuta in prima sede con tutte le prescritte guarentigie. Perciò il Commissario della Legge invia indilattamente l'incarto al Giudice di appello.

ART. 198. Pervenuto che sia il giudicato di secondo grado in un cogli atti, il Commissario della Legge, d'intesa colla Reggenza, ne dispone la pubblicazione nei modi consueti.

ART. 199. Qualora nella Sentenza condannatoria del prevenuto fosse stata omessa la di lui condanna alla rifazione dei danni verso l'offeso o danneggiato, questi, semprechè siasi costituito parte civile nei modi voluti dalla Legge, ha diritto di adire mediante semplice comparsa negli atti lo stesso Giudice che pronunciò, affinchè integri la Sentenza mediante decreto definitivo sull'azione civile di rifazione dei danni.

ART. 200. È in facoltà del Consiglio Sovrano l'ordinare, nel concorso d'imponenti motivi, che il prevenuto, il quale soggiacque al carcere preventivo durante il processo di primo grado, sia posto a piede libero colle prescritte cautele durante l'appello.

ART. 201. Il giudizio di revisione di una sentenza passata in giudicato, del quale si parla nell'articolo 120 N. 6 del Codice penale, non può aver luogo, se non in forza di uno speciale re-

scritto del Consiglio Sovrano, colla nomina di un Giureconsulto per la pronuncia del giudizio. Può essere deputato anche il Giudice decidente ordinario, qualora non abbia egli pronunciata la sentenza, contro la quale si ricorre.

ART. 202. Accordato che sia il suddetto rescritto, la Reggenza incarica il Commissario della Legge di assumere quelle informazioni che possono essere del caso, e quelle assunte, trasmette indilatamente al Giureconsulto designato nel rescritto Sovrano tutti gli atti dell'antico processo in un con quelli delle successive verificazioni.

## **Capitolo XXIV.**

### *Della esecuzione delle Sentenze.*

ART. 203. Le sentenze assolutorie per insufficienza di prove sono immediatamente eseguite colla pronta liberazione del prevenuto.

Lo stesso ha luogo per quelle che dichiarano avere il condannato espiata la pena mediante il carcere preventivo.

Lo stesso del pari ha luogo per quelle che proclamano la innocenza del prevenuto, senza pregiudizio del diritto che compete in questo caso al medesimo di chiedere al Com-

missario della legge la promulgazione della Sentenza a reintegrazione del proprio onore, giusta l'articolo 133 del Codice penale. Tale promulgazione si fa mediante l'affissione di una copia autentica della Sentenza alla porta del Tribunale Commissariale, e negli altri luoghi ove sogliono affiggersi i pubblici avvisi.

ART. 204. Per le Sentenze che portano la condanna del reo ad una pena affittiva, si osserva la disposizione dell'articolo 143 del Codice penale. Spetta al Commissario della Legge il dare gli ordini opportuni perchè, qualora il condannato debba espiare una condanna della durata di sei mesi o superiore, sia tradotto colle debite cautele nel luogo dove deve essere consegnato alla Forza Pubblica dell'estero Stato, sotto il quale deve espiare la condanna. Il Capo della forza, che deve fare la consegna, è munito a diligenza del Commissario della Legge di una tabella, nella quale sono espressi il nome, cognome, paternità, età, soprannome, se lo ha, patria e professione del condannato, nonchè il titolo del reato pel quale ebbe condanna, e la durata di questa, colla precisa indicazione del giorno in cui cominciò la espiazione.

Il Capo della forza, che eseguisce la consegna, deve dare la detta tabella al Capo della forza estera che riceve il condannato, e presen-

tare quindi al Commissario della Legge il certificato dell'avvenuta consegna, firmato dal Capo della forza estera.

ART. 205. Spetta parimente al Commissario della Legge, nel caso che il condannato debba espiare una pena inferiore nella sua durata a sei mesi, il dare gli ordini opportuni, perchè il reo sia consegnato al custode delle carceri della Rocca, con una tabella esprimente tutte le indicazioni enunciate nel precedente articolo.

## **Capitolo XXV.**

### *Del giudizio contumaciale.*

ART. 206. Ultimato il processo informativo, se il prevenuto si è reso latitante, vengono spedite contro di lui due citazioni edittali, la prima coll'assegnazione del termine di giorni cinque a comparire al cospetto del tribunale; la seconda, che ha luogo dopo la scadenza della prima, coll'assegnazione dello stesso termine di giorni cinque a comparire, ma con espressa diffidazione al prevenuto latitante che, scorso inutilmente il prefisso termine, si procederà agli atti ulteriori fino alla emanazione della Sentenza che sarà di ragione.

ART. 207. Spirato il secondo termine senza che sia comparso il prevenuto latitante, gli atti sono inviati al Procuratore del Fisco per le sue conclusioni, e quindi al Giudice del merito per la Sentenza.

ART. 208. Il Giudice decidente si occupa previamente dell'indagine se gli atti contumaciali sono stati regolarmente eseguiti.

ART. 209. In caso negativo ne ordina la rinnovazione, e nel caso opposto procede alla emanazione della Sentenza, nella quale, premessa la dichiarazione che gli atti contumaciali sono stati rettamente eseguiti, pronuncia quel giudizio che è di ragione, assolvendo il prevenuto contumace, o condannandolo a termine di Legge.

ART. 210. La detta Sentenza, o assolutoria o condannatoria, viene affissa *ad valvas* nei luoghi soliti, ed è anche notificata all'ultimo domicilio del prevenuto, qualora esso lo abbia nella Repubblica.

ART. 211. Trascorsi giorni quindici dall'affissione della Sentenza contumaciale, se questa è condannatoria, ed il condannato non è venuto in potere della Giustizia, la Sentenza viene eseguita in quanto all'emenda dei danni, alla rifazione delle spese processuali, ed alla pena pecuniaria, con mandato da rilasciarsi sui beni di pertinenza del condannato. La Sentenza stessa

raggiunge eziandio i pieni effetti legali in quanto alle interdizioni ed incapacità, che in essa fossero state decretate come effetto della condanna ad una pena di quarta, di quinta, di sesta o di estrema categoria.

ART. 212. Presentandosi in qualunque tempo il contumace, o venendo in potere della Giustizia, il Giudice Inquirente lo sottopone senza ritardo al giudiziale esame, nel quale, dopo le interrogazioni generali, è invitato a dire se ha cognizione della Sentenza contro lui pronunciata.

ART. 213. In caso di risposta affermativa è invitato a dichiarare se intende di accettare la Sentenza stessa, o d'impugnarla. Se l'accetta, il giudizio viene eseguito immediatamente; se dichiara d'impugnarla, gli si dà lettura di tutti gli atti del processo, e quindi gli viene fatta la contestazione del reato nei consueti modi. Dopo di ciò si provvede a norma degli articoli 138 e 139, od a norma degli articoli 140, 141, 142, 143 a seconda dei casi. Di poi si eseguono tutti gli atti successivi di procedura, sino alla emanazione del giudizio definitivo.

ART. 214. Qualora il contumace nel primo suo interrogatorio dichiarasse che non ha cognizione della Sentenza contro lui pronunciata, si premette a qualunque interrogazione specifi-



ca la lettura della Sentenza contro lui proferita, e dipoi si procede come nei precedenti articoli.

ART. 215. La condanna contumaciale, a termine dell'articolo 113 del Codice penale, fa decorrere la prescrizione dell'azione penale dal giorno in cui è pronunciata, ma si raddoppia il tempo della prescrizione stessa.

ART. 216. Il prevenuto contumace, il quale intenda di farsi rappresentare da un Difensore, può, dopo la scadenza della prima o della seconda citazione edittale, innanzi però che si pronunci la sentenza, ottenere il beneficio della difesa, osservate le seguenti prescrizioni. Mediante un atto autentico di procura destinerà tra i Difensori approvati la persona che intende di eleggere in suo patrono per la esibizione delle sue difese. Dichiarerà nell'atto stesso se intende d'impugnare o di confessare il reato. Deve inoltre esibire al Tribunale un fidejussore idoneo, il quale con dichiarazione in iscritto si obblighi pel contumace di garantire la esecuzione della Sentenza per tutti gli effetti pecuniari, cioè il pagamento della multa o dell'ammenda che venisse pronunciata, il risarcimento dei danni, e la rifazione delle spese processuali e giudiziarie.

Per ogni effetto legale si ritiene che il la-

titante abbia il domicilio eletto presso il suo patrono.

ART. 217. Il Giudice Inquirente, ricevuto l'atto di cui sopra, e fatta registrare nel processo la obbligazione del fidejussore da lui riconosciuto idoneo, dichiara ammesso il prevenuto contumace alla difesa.

Assegna perciò al Difensore eletto il termine di giorni cinque per prendere comunicazione in Cancelleria degli atti del processo, e per esibire la memoria difensiva; dopo di che l'incarto con le conclusioni fiscali e le difese viene trasmesso al Giudice del merito per la emanazione di quella Sentenza che è di ragione.

ART. 218. Tale Sentenza si ritiene come emanata in contraddittorio dell'imputato, e ne produce i medesimi effetti. Il condannato, anche a mezzo del suo Difensore, ha facoltà di interporre appello entro il termine di un mese dal giorno della notifica al domicilio del Difensore suddetto.

Per la prosecuzione dell'appello si osservano le norme ed i termini prestabiliti nel Capitolo XXIII.

## Capitolo XXVI.

### *Del ricorso per la grazia.*

ART. 219. È vietato il presentare o fare istanza al Consiglio Sovrano per la grazia nell'interesse dei contumaci contemplati nel precedente Capitolo.

ART. 220. È vietato il presentare o fare istanza al Consiglio Sovrano per la grazia a quei condannati, che non si trovino già costituiti in carcere, ed ai condannati recidivi.

ART. 221. Quei condannati, che durante il processo fruiro del beneficio della libertà provvisoria, non potranno presentare o fare istanza per essere graziati, se nel termine ad appellare non abbiano accettata la Sentenza ed ottemperato al disposto del capoverso dell'art. 226, e non si siano costituiti in carcere almeno la sera innanzi alla convocazione del Consiglio Sovrano.

Qualora la Seduta Consiliare non avesse luogo, o in essa non venisse discussa l'istanza del ricorrente per la grazia, il Commissario ordinerà la dimissione dal carcere del ricorrente stesso fino alla prossima convocazione del Consiglio.

ART. 222. La presentazione della istanza per grazia non sospende l'esecuzione della Sentenza.

ART. 223. I condannati, che facciano istanza per la commutazione della pena di prigionia in quella della multa, debbono depositare nella Tesoreria Generale la somma corrispondente alla pena corporale nella proporzione stabilita dall'articolo 156 del Codice penale, e debbono pure unire all'istanza la bolletta del relativo deposito.

ART. 224. I condannati ad una pena temporanea, od anche ad una pena perpetua, che però sia stata commutata in via di grazia in temporanea, qualora per l'indole della pena stessa siano incorsi nelle interdizioni, perdite, decadenze ed incapacità menzionate negli articoli 184, 185 N. 3, 4 e 5 del Codice penale, potranno essere riabilitati, quando abbiano espiata la pena ovvero ottenuta la grazia, sia pel totale sia pel residuo di essa che fosse loro rimasto ad espiare.

ART. 225. La domanda però di riabilitazione non potrà essere presentata se non dopo cinque anni dalla effettiva espiazione della pena totale o ridotta, e nel caso di grazia totale non potrà essere presentata prima che sia compiuto il quinquennio dal decreto di grazia.

ART. 226. Deve inoltre la detta istanza essere accompagnata da attestato di buona condotta. La Reggenza assumerà sulla medesima le informazioni dal Commissario della Legge, nonchè il voto di lui sulla convenienza di accoglierla o rigettarla.

I ricorrenti in tutti e singoli i casi contemplati nel presente capitolo, devono unire all'istanza il certificato della Cancelleria comprovante l'eseguito pagamento delle spese processuali.

ART. 227. Il decreto di grazia viene trasmesso dalla Segreteria dell'Interno al Tribunale Commissariale in copia autentica, e quindi trascritto a cura del Cancelliere in margine all'originale della Sentenza di condanna. Il decreto deve pubblicarsi all'udienza successiva al giorno della trasmissione.

ART. 228. Il decreto di grazia produce il suo effetto dal giorno in cui il Commissario ne darà lettura alla pubblica udienza.

## **Capitolo XXVII.**

### *Disposizione generale.*

ART. 229. Dall'inosservanza od ommissione delle prescrizioni del presente Codice, eccettuato

il disposto dell'articolo 17, non deriva assoluta nullità dell'atto. Le dette violazioni però potranno essere utilmente dedotte nella difesa per tutti gli effetti di ragione.

## Capitolo XXVIII.

### APPENDICE

#### *Della visita delle carceri.*

ART. 230. La Reggenza al cominciare di ogni anno nomina fra i cittadini della Repubblica due Deputati di carità, ai quali incombe la visita periodica delle carceri. Siffatti Deputati durano in carica un solo anno, ma possono essere rieletti.

ART. 231. Essi devono visitare le carceri ed i carcerati almeno due volte al mese. Ciò possono fare tanto congiunti quanto isolatamente. Il loro ufficio è diretto a far sì che il regolamento sulle carceri, del quale viene loro data comunicazione al principio del loro ufficio, sia esattamente osservato, che il vitto di cui si fa somministrazione ai carcerati sia salubre, e che a carico di questi non sia commesso dal carceriere alcun sopruso o angheria.

ART. 232. I Deputati devono avvertire il Commissario di qualunque inosservanza del re-



golamento carcerario, e degli abusi che potessero essere da chiunque commessi.

Il Commissario deve all'uopo far venire immantinente innanzi di sè e dei Deputati il custode, a cui verranno dati gli ordini opportuni.

ART. 233. La Reggenza, entro il primo mese del suo possesso, destina un giorno per la visita solenne delle carceri. A questa visita intervengono il Commissario della Legge, l'Avvocato dei poveri, il Medico delle carceri, i due Deputati di carità, ed il Cancelliere del Tribunale Commissariale. La Reggenza in un coi detti Soggetti prende seggio nella camera annessa al carcere, dove sogliono ordinariamente farsi gli esami.

ART. 234. Aperta la visita, il carceriere legge la nota dei carcerati, e quindi la Reggenza ordina che tutti e singoli i carcerati stessi siano tradotti l'uno dopo l'altro avanti il Consesso. Per questo modo vengono interrogati sulla maniera onde sono trattati, e si dà loro facoltà di esporre quelle domande che credono. Il tutto si registra dal Cancelliere, e quindi il detenuto viene rimandato al proprio luogo.

ART. 235. La Reggenza durante la visita emana tutte le deliberazioni che crede di giustizia, tanto sulle domande dei carcerati, quanto sopra ogni altro oggetto, a cui trovi necessario di provvedere.

ART. 236. Durante l'interrogatorio del carcerato, il custode delle carceri deve rimanere in luogo d'onde non possa udire ciò che si dice nell'atto della visita. Il Cancelliere del Tribunale redige un accurato verbale di tutto quello che si è operato e decretato. Le deliberazioni della Reggenza si eseguiranno a cura del Commissario della Legge o dei Deputati.

ART. 237. Il custode delle carceri non può ricevere nè ritenere qualsiasi persona, se non in seguito di un ordine per iscritto dell'Autorità legittima, e ciò sotto comminatoria della pena sancita dall'articolo 471 del Codice penale.

ART. 238. Il custode stesso è obbligato di tenere un registro, vidimato in ogni pagina dal Commissario della Legge, ove indicherà in numero progressivo il nome, cognome, età ed ogni altra generica indicazione atta a stabilire l'identità delle persone che riceve; noterà il giorno della loro entrata in carcere, ed il giorno in cui debbono essere dimessi, il mandato di cattura od altro ordine giudiziario equivalente, ed il nome, cognome e qualifica di coloro che ne fanno la consegna.

ART. 239. All'atto in cui qualsiasi carcerato viene liberamente dimesso, il custode è tenuto di notare nell'apposita colonna il giorno e l'ora in cui il detenuto viene lasciato in libertà, e l'ordine o la Sentenza di liberazione.

ART. 240. Ciascun registro di cui sopra, quando sarà terminato, dovrà dal custode rimettersi al Cancelliere del Tribunale, che gliene rilascerà ricevuta col visto del Commissario.

ART. 241. Il custode deve adempiere le suddette prescrizioni ad esso relative, ed obbedire agli ordini della Reggenza e del Commissario della Legge, sotto pena dell'immediata sospensione.

F I N E

# INDICE

## DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER LA REPUBBLICA DI S. MARINO.

---

CAP.	I. <i>Delle azioni nascenti dai reati</i>	Pag. 5
»	II. <i>Della competenza.</i> . . . . »	8
»	III. <i>Della inquisizione</i> . . . . »	10
»	IV. <i>Del querelante e del denun-</i> <i>ziante</i> . . . . . »	12
»	V. <i>Dei reati di azione privata</i> . »	13
»	VI. <i>Della remissione del quere-</i> <i>lante</i> . . . . . »	15
»	VII. <i>Del corpo di reato</i> . . . . »	16
»	VIII. <i>Del mandato di comparizio-</i> <i>ne, dell'arresto e della li-</i> <i>bertà provvisoria</i> . . . . »	20
»	IX. <i>Degli oggetti che vengono in</i> <i>potere della Giustizia</i> . . »	22

CAP.	X.	<i>Della perquisizione . . .</i>	Pag. 24
»	XI.	<i>Degli accessi giudiziali . . .</i>	27
»	XII.	<i>Dei Periti . . . . .</i>	29
»	XIII.	<i>Della sorpresa in flagrante o quasi flagrante reato . . .</i>	30
»	XIV.	<i>Delle persone che possono as- soggettarsi ad esame . . .</i>	31
»	XV.	<i>Dell'esame dei testimonî . . .</i>	32
»	XVI.	<i>Delle ricognizioni personali e reali . . . . .</i>	36
»	XVII.	<i>Dell'interrogatorio del pre- venuto . . . . .</i>	39
»	XVIII.	<i>Delle finali contestazioni al prevenuto, della pubblica- zione e della legittimazio- ne del processo . . . . .</i>	42
»	XIX.	<i>Del modo con cui si procede alla ripetizione dei testi- monî . . . . .</i>	46
»	XX.	<i>Degli atti intermedi fino alla Sentenza . . . . .</i>	50
»	XXI.	<i>Della Sentenza e della sua pubblicazione . . . . .</i>	51

CAP. XXII. <i>Della procedura sommaria</i> .	Pag. 55
» XXIII. <i>Del giudizio di appello e della</i> <i>revisione</i> . . . . .	» 58
» XXIV. <i>Della esecuzione delle Sen-</i> <i>tenze</i> . . . . .	» 62
» XXV. <i>Del giudizio contumaciale</i> . .	» 64
» XXVI. <i>Del ricorso per la grazia</i> .	» 69
» XXVII. <i>Disposizione generale</i> . . .	» 71
» XXVIII. <i>Appendice — della visita delle</i> <i>carceri</i> . . . . .	» 72





